

Accordo di riservatezza

Tra

.....

di (da ora denominato "X")

e

..... con sede in persona di (da ora denominato "Contraente")

Premesso che

A. Il Contraente è interessato ad acquistare una partecipazione pari al del capitale sociale della società (da ora denominata "Società") di proprietà di X;

B. X è interessato a vendere tale partecipazione;

C. X ed il Contraente (da ora congiuntamente denominati le "Parti") intendono negoziare di vendita della partecipazione;

D. Il Contraente intende dar corso ad esame della documentazione relativa alla Società che X predisporrà al fine di dare una valutazione della società

Tutto ciò premesso

Le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. Negoziazione

2.1. Il presente accordo non impegna alcuna delle Parti a concludere un contratto di compravendita della partecipazione nella Società né a trattare in esclusiva tra di loro. Le Parti intendono solo regolamentare gli impegni di riservatezza conseguenti all'accesso da parte del Contraente a documenti ed informazioni della Società ed in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni acquisite nel corso della negoziazione.

2.2. I costi relativi alla negoziazione ed alla acquisizione e valutazione delle informazioni e documenti fanno capo alla Parte che le ha sostenute senza alcun diritto di rivalsa verso l'altra Parte e/o la Società.

2.3. Il presente accordo non può essere interpretato in nessun caso come comportante a carico di X e/o della Società una garanzia sulla correttezza e/o completezza delle informazioni e/o documenti relativi alla Società.

3. Obblighi di segretezza

3.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate, a non divulgare e comunque a non utilizzare a fini diversi da quelli indicati in premessa le informazioni o le notizie riservate che ciascuna Parte acquisisca con riferimento all'altra Parte o alla Società.

3.2. In particolare il Contraente si impegna a mantenere riservate, a non divulgare e comunque a non utilizzare a fini di diversi tutti i documenti e le informazioni relative alla Società e messe a sua disposizione da X e/o dalla Società e/o comunque acquisite durante la negoziazione e/o altrimenti. Si considerano riservate tutte le notizie e le informazioni relative alla Società che non siano state espressamente qualificate per iscritto dalla Società e/o da X come "non riservate".

3.3. Gli impegni di segretezza di cui al presente articolo resteranno fermi per tutta la durata del presente accordo e per i successivi 10 anni e comunque anche dopo tale termine fino al momento in cui le relative informazioni non divengano di pubblico dominio ai sensi del successivo punto 3.4.

3.4. L'impegno di segretezza di cui al presente accordo non è applicabile:

a) alle informazioni che alla data della sottoscrizione del presente accordo sono già di pubblico dominio o che diventino successivamente di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte avente l'obbligo di segretezza;

b) alle informazioni che siano (state) trasmesse alla Parte avente l'obbligo di riservatezza ed espressamente qualificate come non riservate;

c) alle informazioni che vengano rivelate senza obblighi di segretezza da una parte a sua volta non tenuta ad obblighi di segretezza;

d) alle informazioni che per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, devono essere rese pubbliche;

e) alle informazioni che, per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, devono essere comunicate a determinati soggetti pubblici o privati, limitatamente a tali comunicazioni.

3.5. Ciascuna Parte risponde del rispetto del presente accordo da parte dei propri dipendenti, ausiliari, consulenti e comunque dei terzi di cui si avvalga e/o che comunque abbiano accesso alle informazioni e documenti per il tramite e/o a causa, diretta o indiretta, di tale Parte.

3.6. Le Parti dichiarano espressamente di considerare riservata anche l'esistenza delle trattative di cui alle premesse. Eventuali comunicazioni all'esterno relative all'esistenza delle trattative dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

4. Durata

Il presente accordo entra in vigore alla firma e dura sino al Può essere rinnovato previa intesa tra le Parti.

5. Legge applicabile - controversie

Il presente accordo è retto dalla legge italiana.

Esclusivamente competente a giudicare delle controversie derivanti e/o connesse con il presente accordo è il Tribunale di

Data

X s.p.a.

Il Contraente

Si approvano specificamente le seguenti clausole:

2 (negoziazione); 3 (obblighi di riservatezza); 5 (legge applicabile - controversie)

.....

Data

Firma contraente